

Audizione di Confprofessioni presso la Commissione II^a «Giustizia» della Camera dei Deputati, sul disegno di legge C. 3068, approvato dal Senato, recante: «Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali»

30 settembre 2026

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

il provvedimento al Vostro esame – assieme ai progetti collegati di riforma delle professioni di avvocato e commercialista e delle professioni sanitarie – ha riaperto, dopo oltre un decennio, il cantiere degli ordinamenti professionali, superando una stagione di deregolamentazione spesso guidata da letture parziali e riduttive della disciplina europea della concorrenza. Intervенendo nelle precedenti letture di questi provvedimenti, avevamo già manifestato il forte apprezzamento della categoria per queste iniziative. Non vi è dubbio, infatti, che gli ordinamenti professionali richiedano una revisione organica e un aggiornamento costante: l'evoluzione dei modelli organizzativi, le nuove esigenze di tutela della fede pubblica e dei diritti della collettività, le sfide dell'innovazione tecnologica e dell'intelligenza artificiale stanno ridefinendo in profondità le modalità dell'agire professionale e il contesto del mercato dei servizi professionali. Al legislatore spetta oggi il compito di governare questa transizione, con un quadro normativo che guidi l'innovazione e assicuri al contempo tutele adeguate agli studi professionali e alla qualità delle prestazioni intellettuali.

Come è a tutti voi noto, Confprofessioni riunisce al suo interno le libere associazioni di tutte le professioni ordinistiche e svolge la funzione di parte sociale rappresentativa dei professionisti nell'ambito del CCNL Studi Professionali. La nostra natura confederale ci consente pertanto di offrire ai Vostri lavori una visione unitaria - non il punto di vista di una singola categoria, ma quello dell'intero comparto.

Sul metodo della riforma: coordinamento normativo, tempi dell'esame parlamentare, metodo della fase di attuazione

Sebbene il Senato abbia già apportato importanti ed apprezzabili revisioni al disegno di legge governativo, riteniamo che permangano ulteriori esigenze di correzioni, che ben potranno essere considerate in questa fase dell'*iter* legislativo.

A cominciare dalla chiarezza dell'impianto normativo che si va prospettando: abbiamo espresso il nostro favore per la scelta di restituire alla fonte primaria la disciplina degli

ordinamenti professionali, una materia che era stata in larga parte delegificata dalla riforma del 2012. E tuttavia, affinché l'operazione si completi senza incongruenze e disfunzioni, ribadiamo l'opportunità di prevedere espressamente, tra i principi e criteri direttivi, **l'abrogazione coordinata delle disposizioni del d.P.R. 137/2012** contestualmente all'entrata in vigore dei decreti delegati.

Inoltre, il disegno di legge al Vostro esame si inserisce in un quadro più ampio, articolato su quattro distinte iniziative di riforma, il cui avanzamento registra oggi un **sensibile disallineamento**: l'ordinamento forense ha concluso il proprio *iter* con la legge 22 luglio 2026, n. 137, in vigore dal 16 agosto 2026; il presente provvedimento si trova in seconda lettura; la riforma dell'ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha ottenuto, di recente, il primo via libera dell'Aula della Camera; infine, la delega in materia di professioni sanitarie (A.C. 2700) è ancora all'esame della Commissione Affari sociali, in prima lettura. Anche i termini per l'esercizio delle deleghe sono disomogenei: sei mesi per l'ordinamento forense, dodici per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, ventiquattro per il provvedimento in esame. Quanto alle professioni sanitarie, allo stato la scadenza è fissata al 31 dicembre 2026.

Avevamo segnalato per tempo le criticità della frammentazione della riforma in quattro distinti disegni di legge, auspicando un quadro normativo comune in particolare su materie trasversali quali le società tra professionisti, l'equo compenso, la formazione e l'accesso alla professione. Vi è poi un profilo delicato, che attiene alla perimetrazione delle attività riservate, per prevenire il rischio di un «cannibalismo» di competenze tra professioni. Occorre, a questo punto, imprimere un'accelerazione a tutti i procedimenti, al fine di portare a compimento le deleghe entro il termine della legislatura; e lavorare, poi, in parallelo sulla redazione dei decreti delegati, per impedire che i nuovi quadri regolativi entrino in vigore in momenti diversi.

Un'ulteriore esigenza attiene al metodo della fase attuativa. È nei decreti delegati che la materia entra nel vivo e che i principi enunciati nella delega diventano regole operative: è lì che si misurerà l'effettiva portata della riforma. Quella stagione è ormai prossima e richiede una sede di coordinamento stabile, aperta a tutte le componenti del mondo professionale e non ai soli ordini. Ribadiamo pertanto l'opportunità di istituire una **cabina di regia interministeriale** che, nel monitorare l'adozione dei decreti attuativi e nell'assicurarne la reciproca coerenza, coinvolga, accanto ai consigli nazionali, anche le parti sociali comparativamente più rappresentative del lavoro libero professionale: una proposta già condivisa da numerosi soggetti auditi nel corso della prima lettura.

Le modifiche introdotte in prima lettura

Tra le modifiche introdotte in prima lettura al Senato, tre profili meritano in questa sede un’attenzione specifica: i confini della rappresentanza, l’ambito delle competenze professionali e la disciplina della prescrizione dell’azione di responsabilità.

3

I confini della rappresentanza

Accogliamo con particolare favore l’introduzione della lettera *b)*, che qualifica gli ordini e i relativi organi direttivi, territoriali e nazionali, quali enti pubblici non economici chiamati ad agire a tutela degli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale, precludendo loro lo svolgimento di attività sindacale. La disposizione dà veste normativa a un principio cardine del nostro ordinamento che una prassi distorsiva aveva progressivamente offuscato, allineando la delega a quanto già stabilito per le professioni sanitarie dall’art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge 3 gennaio 2018, n. 3.

La rappresentanza dei liberi professionisti si articola infatti in due ambiti distinti e complementari. Da un lato vi è la rappresentanza ordinistica, affidata ad enti pubblici ad iscrizione obbligatoria e per ciò stesso soggetti alla legislazione generale sulla pubblica amministrazione, la cui missione risiede nella tutela dell’interesse generale e nel corretto esercizio della professione, attraverso la tenuta degli albi, la vigilanza deontologica, la formazione e l’esercizio del potere disciplinare. Dall’altro vi è la libera rappresentanza associativa e sindacale, incardinata su base volontaria nelle associazioni di categoria, che dà voce al pluralismo e cura la sintesi degli interessi economici e sociali dei professionisti, concretizzandosi nella negoziazione dei contratti collettivi di settore, nella gestione della bilateralità e nella partecipazione al dialogo sociale. La norma definisce così con chiarezza il perimetro delle rispettive competenze, **confermando nelle libere associazioni i soggetti titolati alla tutela degli interessi economici della categoria.**

Il criterio di delega non recepisce integralmente la proposta da noi avanzata, nella quale al divieto di attività sindacale si affiancava l’esclusione della rappresentanza degli interessi di categoria. Per coerenza con il principio ora affermato, riteniamo che in sede di attuazione della delega la «rappresentanza degli iscritti» attribuita agli ordini dalla lettera *i)*, numero 1, debba essere rigorosamente intesa in senso istituzionale e tecnico-ordinamentale, mantenendo la tutela economica e contrattuale nell’alveo proprio delle libere associazioni.

Auspichiamo, infine, che un analogo principio sia esteso agli altri provvedimenti di riforma ancora all’esame del Parlamento, così da garantire un assetto omogeneo e coerente all’intero sistema professionale.

Competenze e attività di consulenza

La lettera *c)* correttamente dispone l’attribuzione di competenze riservate a ciascuna professione ordinistica. Tuttavia, la creazione di riserve anche in materia di consulenza –

come previsto dalle modifiche apportate al testo in prima lettura – impone di vigilare per evitare possibili conflitti relativamente ad aree di consulenza che oggi risultano oggetto dell’esercizio di più professioni.

La prescrizione dell’azione di responsabilità

Valutiamo con pari favore la nuova lettera *z*), che fissa in cinque anni il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità connessa all’esercizio dell’attività professionale, per le fattispecie non regolate dall’art. 8 della legge 21 aprile 2023, n. 49. La previsione introduce un principio di certezza del diritto e di tutela fondamentale in una materia nella quale il professionista rischia altrimenti di restare esposto a riverse per un arco temporale del tutto sproporzionato.

Sui profili che seguono, pur apprezzando la direzione intrapresa, riteniamo che l’esame presso questa Commissione possa ulteriormente intervenire per perfezionare il testo.

Aggregazioni e Società tra professionisti

Sosteniamo da tempo che i modelli societari rappresentino lo strumento migliore per favorire i processi di aggregazione professionale: essi consentono di superare i limiti dimensionali dello studio individuale o associato, aprendo alla capitalizzazione, a una gestione più strutturata e imprenditoriale, allo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e del personale di supporto, nonché all’internazionalizzazione. Apprezziamo perciò il rilievo che la delega attribuisce alla materia. Peraltro, l’esame al Senato ha prodotto un avanzamento significativo sul versante della disciplina previdenziale, ma, al tempo stesso, ha fatto registrare una battuta d’arresto sui modelli di aggregazione.

Il superamento della duplicazione del contributo integrativo

L’articolo 2, comma 1, lettera *bb*), numero 7), impegna il legislatore delegato a prevedere che gli enti di previdenza di diritto privato individuino misure per l’eliminazione della duplicazione del contributo integrativo previdenziale a carico dei professionisti che si aggregano in società di capitali, in cooperative o in associazioni di professionisti, ovvero che rendono prestazioni in regime di monocommittenza alle stesse. È una tesi che sosteniamo da anni e che trova finalmente riconoscimento in una norma di rango primario.

Il tema è noto. Nell’esercizio dell’attività in forma societaria la medesima prestazione è fatturata due volte, secondo una prassi confermata dall’Agenzia delle entrate: prima dalla società al cliente, poi dal socio professionista alla società. Dove il regolamento della cassa impone il contributo integrativo su entrambi i volumi d’affari, come ad esempio per i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro, la stessa prestazione sconta due volte il contributo. L’effetto non è generalizzato, poiché dipende dall’eterogeneità dei regolamenti adottati dalle

casce, ma non vi è dubbio che nei casi in cui si produce, esso disincentiva proprio i percorsi di crescita dimensionale che la riforma dichiara di voler promuovere.

Correttamente, il criterio fa salve l'autonomia regolamentare degli enti di previdenza di diritto privato e la loro sostenibilità economico-patrimoniale di lungo periodo. Apprezziamo in particolare che l'ambito sia esteso anche alle professioni non contemplate nell'allegato A: il superamento della duplicazione assume così portata generale, valevole per ogni modello di aggregazione e per ogni categoria. È l'uniformità che chiediamo.

Va tuttavia rilevato che la delega si limita a fissare un principio di scopo, rinviando l'individuazione delle misure concrete alla fase attuativa. Il percorso è peraltro duplice: prima il decreto legislativo, poi i regolamenti dei singoli enti previdenziali, ai quali la norma affida l'individuazione delle misure. È in quelle sedi che si vedrà se l'aggravio sarà davvero rimosso. Anche per questa ragione, come indicato nel paragrafo sul metodo della riforma, riteniamo che la scrittura dei decreti debba avvenire con il **concorso di tutte le componenti del mondo professionale**.

La disciplina del socio finanziatore

Non altrettanto favorevole è la valutazione che esprimiamo sulla lettera *bb*), numero 2), del medesimo articolo 2, comma 1, che introduce una disciplina del socio finanziatore non funzionale allo sviluppo delle società tra professionisti. Il criterio riserva ai soci professionisti almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto e stabilisce che la partecipazione agli utili sia sempre proporzionale alla partecipazione al capitale. Ne discende che il socio finanziatore non può sottoscrivere più di un terzo del capitale, né percepire una quota di utili diversa da quella corrispondente al capitale conferito.

La previsione si pone in contrasto con la disciplina recentemente modificata.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (art. 1, comma 24, della legge 18 dicembre 2025, n. 190), riscrivendo l'art. 10, comma 4, lettera b), della legge 183/2011, ha stabilito infatti che la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci possa derivare, in alternativa, dal numero dei soci professionisti ovvero dalla loro partecipazione al capitale. È la soluzione che consente ai finanziatori di apportare risorse anche in misura maggioritaria, lasciando il governo della società in capo ai professionisti: una scelta che avevamo sostenuto e che il criterio di delega, a meno di un anno di distanza, rischia di vanificare.

Si tratta di una questione apparentemente di dettaglio, ma paradigmatica dell'approccio che spesso viene riservato al settore professionale.

Partiamo dalle funzioni. Per i professionisti, il finanziatore consente di accedere a risorse di cui non si dispone: si pensi allo *start up*, allo sviluppo, agli investimenti in tecnologia e informatica. Per chi investe, vale l'aspettativa di un rendimento adeguato al rischio. Il tutto salvaguardando autonomia e indipendenza dei professionisti.

Se la legge sulla concorrenza 2025 aveva segnato un passo avanti, rendendo possibile l'acquisizione di partecipazioni maggioritarie ai soci finanziatori ma riservando il controllo decisionale ai soci professionisti, la delega compie un doppio passo indietro: reintroduce il limite di un terzo al capitale sottoscrivibile dai finanziatori – benché il socio di capitale sia necessario proprio dove i professionisti non dispongono di risorse sufficienti – e circoscrive l'utile ad essi retrocedibile sotto forma di dividendo. L'effetto è dirompente: del socio finanziatore sopravvive soltanto il nome.

La chiusura si spiega presumibilmente con la tutela dell'indipendenza del professionista. Principio che condividiamo pienamente, ma la cui applicazione appare qui inadeguata sotto molteplici profili.

È una scelta anzitutto miope, poiché la soluzione idonea a bilanciare indipendenza e accesso alle risorse era già disponibile nell'architettura del codice civile (artt. 2351 e 2468): in sintesi, al capitale i diritti patrimoniali, ai professionisti la *governance* della società.

Sorprendente, perché il legislatore della riforma è lo stesso della legge sulla concorrenza, approvata pochi mesi fa.

Appare infine distorta, perché se il problema fosse il condizionamento da parte di chi apporta risorse prevalenti, gli stessi limiti dovrebbero valere universalmente. Tuttavia, nessun tetto è previsto per la banca che eroga credito, per il fondo che sottoscrive strumenti finanziari, per il *litigation funder*, per il cliente che vale metà del fatturato: soggetti che sull'indipendenza pesano più di un socio privo di diritti amministrativi.

La nuova disciplina del socio finanziatore rischia così di rivelarsi un'occasione mancata per dare risposta al principale fattore di criticità che colpisce le professioni tradizionali: il calo delle vocazioni giovanili. Fenomeno recentemente descritto nel *report* «Generazioni a confronto tra demografia e redditi» dell'Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni¹. Nel 2025 gli *under 35* rappresentano appena il 16 per cento dei liberi professionisti (contro il 24 per cento dei lavoratori dipendenti), con un'età mediana salita dai 45 anni del 2015 ai 48 del 2025. Sul piano reddituale il rapporto tra generazioni si è rovesciato: alla fine degli anni Ottanta i giovani lavoratori indipendenti guadagnavano circa il 20 per cento in più dei colleghi tra i 55 e i 64 anni, nel 2022 il 16 per cento in meno. Numeri che segnalano una difficoltà strutturale, alla quale il modello di studio tradizionale non è in grado di rispondere, e che rendono più grave la scelta di precludere alle aggregazioni professionali l'apporto di capitali esterni.

Suggeriamo pertanto di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera *bb*), numero 2), riallineandolo alla disciplina vigente: **la soglia dei due terzi va ancorata alle deliberazioni e alle decisioni dei soci, non al capitale sociale, e va soppresso il vincolo di necessaria**

¹ Osservatorio delle libere professioni, *Generazioni a confronto tra demografia e redditi*, a cura di L. Zichichi, C. Lombardi e A. Negrini, 7 luglio 2026, pp. 3, 4 e 8, in www.osservatoriolibereprofessioni.eu.

proporzionalità tra partecipazione agli utili e partecipazione al capitale. Il modello di riferimento è quello già sperimentato dall’art. 2526 del codice civile, che per le società cooperative limita in ogni caso a un terzo il voto dei possessori di strumenti finanziari, indipendentemente dall’ammontare della partecipazione: una soluzione che ha dato buona prova dalla riforma del diritto societario del 2003. Il governo della società resterebbe così saldamente in capo ai professionisti, senza precludere l’apporto di capitale necessario alla crescita.

Una cornice regolatoria unitaria e il regime fiscale

Più in generale, come abbiamo già avuto modo di evidenziare in merito al metodo della riforma, la frammentazione del percorso legislativo in più provvedimenti separati espone le materie trasversali al rischio di discipline disomogenee. È quanto può accadere per le società tra professionisti, sulle quali ribadiamo quanto già rappresentato in prima lettura: la loro disciplina deve mantenere il proprio baricentro nell’art. 10 della legge 183/2011. È essenziale **evitarne la parcellizzazione all’interno dei singoli ordinamenti di categoria**: qualora ciascuna professione definisse in autonomia i propri modelli aggregativi, si consegnerebbe al mercato un sistema frammentato, incapace di sostenere la crescita dimensionale e di reggere la competizione europea, compromettendo al contempo il valore fondamentale delle società multiprofessionali. Modelli organizzativi disomogenei rispetto agli *standard* prevalenti in Europa finirebbero inoltre per agevolare la penetrazione dei grandi gruppi strutturati esteri nel mercato nazionale.

Confermiamo del pari la valutazione favorevole sul regime fiscale, richiamato dalle lettere *bb)*, numero 7), e *cc)* del medesimo art. 2, comma 1: l’assetto vigente risulta funzionale e non penalizzante rispetto ai redditi da lavoro autonomo, né sussistono profili di incompatibilità tra il modello di società di capitali o cooperativa e il regime forfettario dei singoli soci, fatta eccezione per i soci di società di persone e per quelli che detengono il controllo di una società a responsabilità limitata. Raccomandiamo pertanto di preservare l’attuale quadro, senza introdurre elementi di discontinuità rispetto alle regole generali fissate dal TUIR per la tassazione delle società.

In questa prospettiva, e al fine di favorire i processi aggregativi e il ricambio generazionale negli studi, auspichiamo un mirato intervento volto a superare la causa di esclusione dal regime forfettario derivante dal controllo di Srl, qualora la società partecipata sia una società tra professionisti. L’attuale formulazione rappresenta infatti un disincentivo per i giovani professionisti forfettari ad accedere alle società tra professionisti – frequentemente caratterizzate da una ristretta base sociale.

Equo compenso e compenso del tirocinante

L'articolo 2, comma 1, lettera s), riafferma che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale è libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità, al contenuto specifico e alle caratteristiche della prestazione, demandando a successivi decreti ministeriali la determinazione dei parametri ai fini della liquidazione giudiziale e dell'applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49.

La legge sull'equo compenso ha risposto a una concreta esigenza di tutela del lavoro autonomo, nata a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali e del definitivo superamento dei tradizionali meccanismi di regolazione del mercato. Tuttavia, a tre anni dalla sua introduzione, quella che sul piano dei principi resta un'impostazione condivisibile si è rivelata inefficace sul piano applicativo: si registrano frequenti elusioni e si osserva un orientamento giurisprudenziale incerto, che rischia di depotenziarne la portata. Il paradosso più evidente è rappresentato dalla stessa pubblica amministrazione, che figura spesso tra i primi soggetti a disapplicare i parametri stabiliti dalla legge nella predisposizione dei bandi e nel conferimento degli incarichi.

Fin da subito avevamo del resto evidenziato la necessità di rafforzare la legge n. 49/2023, i cui principi faticano a trovare adeguata applicazione perché troppo ristretto è il perimetro: la tutela opera esclusivamente in presenza di convenzioni predisposte unilateralmente e per committenti che superino i cinquanta dipendenti o i dieci milioni di euro di fatturato. I vincoli di natura «convenzionale» e «dimensionale» ne circoscrivono così l'applicazione a una quota minoritaria dei rapporti professionali. Una compressione non più sostenibile a fronte della persistente erosione reddituale del comparto: nell'ultimo quindicennio il reddito medio reale dei professionisti iscritti alle Casse è passato dai 37.284 euro del 2010 ai 35.868 euro del 2024².

A ciò si aggiunge un profilo di evidente irrazionalità: l'unica sanzione immediata prevista in caso di violazione dell'equo compenso è quella che l'ordine professionale infligge al professionista, il quale della violazione è parte lesa e non certo responsabile di un illecito disciplinare.

Chiediamo pertanto una **revisione organica della disciplina sull'equo compenso**, che estenda la tutela anche alle prestazioni non regolate da convenzioni predisposte dai committenti, riduca le soglie dimensionali previste per le imprese committenti, in ipotesi da dieci a cinque milioni di fatturato, e superi la stortura del regime sanzionatorio. Un simile intervento deve trovare sede nella disciplina generale della materia (l. 49/2023): demandare la regolazione dell'equo compenso alle singole riforme ordinistiche finirebbe soltanto per

² Elaborazioni dell'Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni su dati Adepp, riportate nella [memoria](#) depositata al Senato l'11 febbraio 2026 sul disegno di legge recante: “Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali” (A.S. 1663).

accentuare le asimmetrie regolatorie e generare ingiustificate disparità di trattamento tra categorie.

Il tema della dignità economica della prestazione riguarda da vicino, e soprattutto, i giovani che accedono alla professione. In quest’ottica, **risulta particolarmente apprezzabile il principio introdotto con la nuova lettera t)**, approvata al Senato, nella parte in cui riorganizza il tirocinio prevedendo il rimborso delle spese e la possibilità di riconoscere, con apposito contratto, un’indennità o un compenso commisurati all’apporto fornito. È un passo fondamentale: il periodo di pratica cessa finalmente di essere inteso come una prestazione a titolo gratuito. Sul punto torneremo trattando dell’accesso alle professioni, dove proponiamo che il tirocinio possa svolgersi interamente durante il percorso universitario.

Al contrario non condividiamo la clausola di esclusione della Pubblica Amministrazione. La norma fissa un divieto rigido per gli enti pubblici, precludendo loro la possibilità di corrispondere un’indennità al tirocinante. In questo modo, il medesimo apporto operativo risulta valorizzato nello studio privato e azzerato nell’ufficio pubblico. Si tratta di un’asimmetria irragionevole che rischia di consolidare un quadro già oggi frammentato, in cui la pratica nella PA oscilla tra percorsi coperti da borse di studio e fattispecie svolte a titolo interamente gratuito.

Un’impostazione che conferma una criticità già riscontrata in tema di equo compenso, laddove la pubblica amministrazione si mostra spesso la prima a non riconoscere il valore della prestazione professionale.

Chiediamo pertanto di sopprimere tale divieto, attribuendo alle singole amministrazioni la facoltà di riconoscere un’indennità nei limiti delle risorse disponibili. **Il valore della prestazione professionale non può dipendere dalla natura del soggetto ospitante.**

Formazione e accesso alle professioni (lettere d-g)

Sul tema della formazione professionale, occorrerebbe un intervento più coraggioso e strutturale con misure volte a colmare il *gap* oggi esistente tra il mondo scolastico e universitario, da una parte, e il mondo delle professioni, dall’altra. Non è sufficiente riformare la disciplina dell’esame di Stato: occorre piuttosto procedere alla revisione dei percorsi universitari preordinati al conseguimento delle qualifiche professionali, che andrebbero semplificati e razionalizzati tenendo in conto le esigenze attuali del lavoro autonomo. A tal fine è necessario, innanzitutto, stimolare una maggiore collaborazione tra le Università e le associazioni professionali, allo scopo di attivare processi di trasferimento di sapere tecnologico e di formazione permanente.

Pensiamo alla possibilità – per tutte le professioni – di svolgere interamente e senza limitazioni il tirocinio già in fase universitaria, come è previsto dalla riforma della professione di commercialista (A.C. 2628). In questa prospettiva, occorrerebbe altresì valorizzare il ricorso all'apprendistato per lo svolgimento del praticantato necessario per l'accesso alle professioni ordinistiche, istituto espressamente previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 81/2015 nell'ambito dell'apprendistato di alta formazione e ricerca e puntualmente recepito e disciplinato dall'art. 32 del CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali sottoscritto da Confprofessioni. Si tratta di uno strumento particolarmente utile per integrare formazione e pratica professionale, consentendo al giovane di svolgere il periodo di praticantato nell'ambito di un rapporto di lavoro e di uno specifico percorso formativo. A tal fine, appare opportuno promuoverne una più ampia diffusione, rendendolo uno degli strumenti ordinari di raccordo tra formazione, praticantato e ingresso nella professione. E pensiamo anche a canali di studio dedicati, al fine di indirizzare gli studenti verso specifici percorsi di carriera. In secondo luogo, è necessario prevedere un'articolazione della docenza universitaria aperta all'apporto di professionisti ed esperti esterni ai ruoli, eventualmente per un periodo limitato, in funzione di arricchimento dell'offerta formativa nelle lauree professionalizzanti.

A colmare – seppur in modo parziale – le attuali lacune della formazione universitaria e a garantire la qualità delle prestazioni professionali, anche sul fronte dell'apprendimento delle competenze tecnologiche, è la formazione continua. Questo modello, che è previsto per la quasi totalità delle categorie professionali e che attualmente coinvolge università, ordini, associazioni professionali ed enti accreditati, garantisce pluralismo formativo, qualità dell'offerta formativa e possibilità di aggiornare costantemente le proprie competenze.

Pertanto, la previsione di cui alla lettera g), che attribuisce l'organizzazione dei corsi di specializzazione esclusivamente agli ordini professionali, anche in convenzione con le università, rappresenta un ulteriore elemento di criticità della riforma. Questa impostazione rischia di trasformare gli ordini in soggetti monopolisti dell'offerta formativa obbligatoria, in contrasto con i principi di libertà professionale e pluralismo che il nostro ordinamento tutela. Gli ordini devono certamente continuare a svolgere il ruolo di garanzia della qualità e di certificazione della formazione, ma non possono essere gli unici soggetti abilitati alla sua organizzazione.

Da ultimo, segnaliamo che negli ultimi anni si è assistito a prassi sconvenienti, che hanno determinato una distorsione del mercato della formazione professionale a danno della concorrenza e della qualità della docenza. Su questo fronte, appare di impellente urgenza la previsione di rigorose regole di incompatibilità tra membri dei Consigli degli ordini, territoriali e nazionali, e lo svolgimento di incarichi di docenza retribuita o di incarichi direttivi, o la partecipazione societaria a enti che svolgono attività di formazione accreditati

dall'ordine stesso. È questo il momento opportuno per imporre regole di incompatibilità e trasparenza.

* * *

11

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

la Legislatura muove ormai verso la sua fase conclusiva, ed è importante portare a compimento i passi avanti avviati con il percorso di riforma: in primo luogo l'affermazione di una cornice regolatoria unitaria per le società tra professionisti poi l'effettiva esigibilità dell'equo compenso, presidio irrinunciabile per la dignità del lavoro autonomo.

Resta peraltro evidente a tutti noi che le esigenze del settore non sono limitate alla pur doverosa revisione degli ordinamenti, ma riguardano soprattutto la modernizzazione dei modelli organizzativi e la competitività su mercati sempre più concorrenziali.

Si tratta di sfide decisive per il futuro delle professioni, che richiedono la piena operatività dei principi a tutela del compenso e il rafforzamento dei modelli aggregativi multiprofessionali, valorizzando il ruolo delle STP senza frammentazioni normative o penalizzazioni fiscali.

Taluni profili potranno essere meglio definiti in sede di decreti attuativi, ma in larga parte le soluzioni strutturali andranno ricercate a partire dalla prossima manovra di bilancio e nella futura Legislatura. Per questo confidiamo che le scelte finali del provvedimento al Vostro esame diano immediata forza a tali principi e auspichiamo sin da ora che vi siano occasioni di ulteriore confronto con istituzioni e partiti politici.